

Padova, 20 Marzo 2024

Gentili **Clienti**
CCNL Cooperative Sociali

Oggetto: Rinnovo CCNL.

In data **26 gennaio 2024**, tra AGCI-IMPRESSE SOCIALI, CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPOSOCIALI, FP - CGIL, FP - CISL, FISASCAT - CISL, UIL - FPL, UILTUCS, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 21 maggio 2019 per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, scaduto il 31 dicembre 2019. Il CCNL ha validità triennale, decorre dal **1° gennaio 2023** e scade il **31 dicembre 2025** sia per la parte economica che per quella normativa, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti.

MINIMI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi dei minimi contrattuali:

Livello	Parametro	Minimo a partire dal		
		1° febbraio 2024	1° ottobre 2024	1° ottobre 2025
F2Q	184	2.407,25	2.455,67	2.504,09
F2	184	2.407,25	2.455,67	2.504,09
F1Q	161	2.107,81	2.150,18	2.192,54
F1	161	2.107,81	2.150,18	2.192,54
E2Q	146	1.908,58	1.947,00	1.985,42
E2	146	1.908,58	1.947,00	1.985,42
E1	135	1.768,09	1.803,62	1.839,15
D3	135	1.768,09	1.803,62	1.839,15
D2	127	1.660,99	1.694,41	1.727,83
D1	120	1.574,41	1.605,99	1.637,57
C3	120	1.574,41	1.605,99	1.637,57
C2	117	1.529,48	1.560,27	1.591,06
C1	114	1.485,21	1.515,21	1.545,21
B1	106	1.381,00	1.408,89	1.436,79
A2	101	1.319,37	1.345,95	1.372,53
A1	100	1.307,22	1.333,54	1.359,85

In ragione di situazioni di **possibile difficoltà di tenuta economico finanziaria** per alcune imprese e/o territori, mediante accordi di gradualità viene ammessa la **possibilità di determinare uno slittamento della decorrenza** degli incrementi retributivi, con esclusione della prima tranche da riconoscere a febbraio 2024.

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

A partire dal **1° gennaio 2025** i **lavoratori in forza** matureranno la **quattordicesima mensilità** che:

- verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di **giugno** di **ogni anno**,
- per un importo pari alla **metà di una retribuzione mensile** in vigore nel **mese di corresponsione**.

Nel caso di **inizio o cessazione** del rapporto di lavoro nel **corso dell'anno**, sempre a far data dal **1° gennaio 2025**, andranno corrisposti tanti **dodicesimi** dell'ammontare dell'importo di quattordicesima, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa (la frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero).

Si sottolinea che l'importo:

- **non spetta** per il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio;
- va **computato** agli effetti del **TFR** e dell'**indennità sostitutiva di preavviso**.

REPERIBILITÀ

In materia di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura (secondo un'apposita programmazione) si **conferma** che, oltre alla normale retribuzione, va riconosciuta un'**indennità** fissa **mensile** lorda di **77,47 euro**. Qualora il servizio preveda la **presenza** dell'operatore nelle **ore notturne**, viene disposto che, per **ciascuna notte** effettivamente trascorsa nella struttura, il servizio si articola nelle seguenti modalità:

- si considera **orario di lavoro retribuito dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00** al di là della prestazione di servizio effettivo;
- oltre all'indennità di reperibilità, è riconosciuta un'**indennità di 20,00 euro per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità** ricomprese dalle ore 24.00 alle ore 07.00.

Viene prevista l'**eliminazione dell'indennità di reperibilità occasionale** pari a 5,16 euro giornalieri, mentre si ribadisce che laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite. L'individuazione delle attività e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, nonché il numero di presenze notturne massime, vengono definiti nell'ambito del rapporto tra le parti firmatarie del CCNL a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione. Restano ferme le condizioni di miglior favore contenute in accordi aziendali e territoriali.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal **1° gennaio 2025** il **contributo** a carico della **cooperativa** di 5,00 euro mensili per ciascun lavoratore viene **incrementato** di ulteriori **5,00 euro mensili** (quindi sarà pari a 10,00 euro mensili).

MATERNITÀ

A partire dal **1° gennaio 2024** la cooperativa provvederà ad **integrare il trattamento** assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di **astensione obbligatoria**, fino al raggiungimento del **100%** (anziché dell'80%) della normale retribuzione.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le Parti hanno convenuto l'introduzione delle seguenti **causali contrattuali** di apponibilità di un termine alla durata del contratto di lavoro:

- punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
- esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
- effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita fino alla strutturazione definitiva delle attività stesse;
- sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito;
- assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B (art. 1 della Legge n. 381/91) il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si è concordato l'inserimento dei seguenti **profili aggiuntivi**:

- addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane (livello B1);
- giardiniere, operaio agricolo qualificato (livello B1);
- necroforo (livello B1);
- agronomo (livello E2);
- referente operativo (livello D2).

ABITI DA LAVORO

L'impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore **2 abiti da lavoro all'anno**, quando necessario, il cui costo è a carico dell'impresa, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura. È parimenti a carico del datore di lavoro il lavaggio dell'abito da lavoro ove sussista un rischio di carattere biologico. Dal 26 gennaio 2024 (sottoscrizione del CCNL) il tempo di **vestizione e svestizione** riconosciuto come **orario di lavoro** è di complessivi **15 minuti** e le relative operazioni devono svolgersi all'interno o all'esterno dell'orario o del turno di lavoro, anche nei servizi dove è necessaria la continuità assistenziale. Fatti salvi gli accordi integrativi territoriali in essere, le **modalità** di gestione dei tempi di vestizione, se dovuti, sono rinviate a **livello territoriale o aziendale**. Fino alla sottoscrizione degli accordi relativi, la fruizione dell'istituto sarà garantita dividendo equamente il contingente di minuti fra inizio e fine all'interno del turno di lavoro.

ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO

A partire dal **1° gennaio 2025** a favore degli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia** e degli **educatori professionali socio pedagogici**, inquadrati nel **livello D1**, viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile (da evidenziare nel cedolino del lavoratore con l'indicazione **"ETDR Educatore"**) pari a **41,00 euro**, che sarà **incrementato** di ulteriori **41,00 euro** mensili (risultando così pari a **82,00 euro mensili**) a decorrere **dal 1° settembre 2025**. Tale elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione ha **effetto** su **tutti gli istituti contrattuali** e **non** può essere **conservato** in ogni caso di **passaggio** di livello o di mansioni. Dal **1° gennaio 2026** i suddetti educatori transiteranno al **livello D2** **senza conservazione** dell'**elemento** temporaneo aggiuntivo. Sono fatti salvi gli accordi in essere.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti
I Professionisti dello Studio Bertagnin